



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 29 giugno 2015
Ns. Prot. n. 843

Spett.le
Amministrazione Comunale di Crognaleto
Via Cesare Battisti, Fraz. Nerito
64043 Crognaleto (TE)
sindacocrognaleto@postecert.it

Spett./le
Autorità Nazionale Anticorruzione
Via M. Minghetti, 10
00187 Roma
protocollo@pec.anticorruzione.it

Iscritti Ordine Ingegneri Teramo

Ordini Ingegneri Regione Abruzzo

Ordini Architetti Regione Abruzzo

Spett.le
Consiglio Nazionale Ingegneri
Via IV Novembre n. 114
00187 Roma
segreteria@ingpec.eu

OGGETTO: Procedura negoziata "Valorizzazione ambientale comprensorio Tottea – Fucino". CUP. G43D15000560001 – CIG 623818591B.- Comunicazioni

Lo scrivente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo da una visione degli atti relativamente alla procedura in oggetto non può esimersi, per le segnalazioni pervenute e per il ruolo che riveste, dal sollevare le proprie perplessità in ordine alla procedura seguita da codesta stazione appaltante.

Ci si riferisce, in particolare, alla determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 36 del 28/04/2015 con la quale verrebbe indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 6 del Dlgs 163/2006 per l'appalto dei lavori e della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento.

E' bene precisare da subito, secondo il modesto parere dello scrivente Ordine, che la natura e l'importo dell'intervento pari ad € 3.747.425,24 avrebbe viceversa reso necessaria l'attivazione delle procedure di evidenza pubblica poiché le motivazioni addotte nella determinazione a contrarre sopra riportata per poter procedere alla indizione di procedura negoziata sono, molto probabilmente, inapplicabili nel caso di specie.

Presupposto dell'atto risulterebbe il richiamato art. 9 della legge 11 novembre 2014, n. 164 (cosiddetta "sblocca Italia"); tuttavia la procedura indicata da tale articolo

risulta derogatoria rispetto ai canoni ordinari e presuppone due circostanze indefettibili riferite l'una alla natura dell'intervento e l'altro al connotato dell'urgenza:

- Relativamente alla natura dell'intervento detto articolo trova applicazione nei seguenti casi:

- a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente;
- b) alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio;
- c) all'adeguamento alla normativa antisismica;
- d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.

- Relativamente all'urgenza:

- e) l' "estrema urgenza" dell'intervento, ovvero "la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato che certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali".

Dalla documentazione esaminata si constata che entrambe le circostanze non sussistono per l'intervento richiamato in oggetto.

Sul primo aspetto l'intervento afferisce a lavori non riconducibili alla lettera b) del predetto art. 9 comma 1 della legge 11 novembre 2014, n. 164 trattandosi di progettazione che al più prevede una quota irrisoria pari al solo 10% di interventi riconducibili "alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio" (come è facilmente desumibile dalla lettura delle relazioni tecniche e del calcolo sommario della spesa).

Né esiste il secondo presupposto dell'estrema urgenza:

- 1) sia in ordine alla tipologia dell'intervento già nella sua definizione per "la valorizzazione turistica" e impostato sostanzialmente per la realizzazione e implementazione viaria;
- 2) sia per le tempistiche adottate dalla S.A. che promanano dal primo documento amministrativo redatto da oramai diversi mesi (delibera di Giunta n. 13 del 14.02.2015) .

Dalla lettura della relazione di progetto emerge subito una prima criticità nel riuscire ad inquadrare il *rischio immediato* cui il progetto darebbe ristoro; è infatti evidente che trattasi di interventi in zone montane con un indice di antropizzazione bassissimo su infrastrutture che non collegano centri abitati in maniera esclusiva o la cui mancanza non permetterebbe il regolare collegamento.

La difficoltà a ricondurre gli interventi in progetto con il già citato art. 9 si può peraltro agevolmente desumere dalla lettura della relazione tecnica del progetto laddove:

- a) "L'area della stessa frazione è caratterizzata da incantevoli itinerari, ricchi di sorgenti d'acqua, che rappresentano meta ambita dai turisti attirati dalla bellezza dei luoghi e dalla possibilità di lunghe passeggiate in territori incontaminati";
- b) "La finalità che l'intervento si propone è quella di un collegamento tra la frazione di Tottea (caratterizzata da un paesaggio unico nella sua specie inserito nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga) e la zona del lago di Campotosto, sito nell'omonimo comune, per favorire una migliore mobilità ed un potenziamento del

turismo locale-nazionale-internazionale nonché uno sviluppo socio-economico delle aree interessate".

- c) *"Inoltre la realizzazione del collegamento facilita l'obiettivo di realizzare finalmente la rete per l'adduzione gas metano di cui il territorio di Crognaleto attualmente risulta sprovvisto, servizio invece già in funzione nel comune di Campotosto".*

Se ne deduce che tali finalità non hanno nulla a che vedere con le due peculiarità che ne permetterebbero la semplificazione amministrativa ovvero la natura dei lavori e l'estrema urgenza.


Un ultimo aspetto ci preme richiamare in merito alla compatibilità dell'attuale RUP con l'art. 10 comma 5 del dlgs 163 e l'art. 272 del Regolamento generale.

Infatti sembrerebbe escludersi che le funzioni di RUP possano essere conferite ad un soggetto estraneo alla p.a., attesa la chiarezza e nettezza dell'art. 10 comma 5 del dlgs 163 e dell'art. 272 del Regolamento generale, alla luce del quale "il Responsabile del procedimento è un funzionario, anche di qualifica non dirigenziale, dell'amministrazione aggiudicatrice. Il divieto del resto è evincibile implicitamente dall'art. 10 comma 7 del D.lgs. 163/2006, per il quale "compiti di supporto all'attività del responsabile di procedimento" possono essere conferiti a soggetti esterni (cd. soggetti ausiliari) aventi specifiche competenze di carattere, tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale. Il Regolamento generale ha poi chiarito ed esplicitato che è proprio il RUP a proporre all'amministrazione l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e le modalità previste dal Codice per l'affidamento dei servizi.

Posto quanto sopra si invita codesta stazione appaltante a meglio ponderare l'intero iter e a rivisitare in autotutela la procedura avviata anche per le conseguenze altamente negative che si potrebbero determinare sia in termini di lesione dei diritti costituzionalmente garantiti verso i professionisti sia sotto l'aspetto economico laddove l'illegittimità della procedura potrebbe portare in luce una serie di contenziosi con costi abnormi per il pubblico erario.

La presente nota viene parimenti inviata all'ANAC nella sua qualità di Ente preposto alla Vigilanza sui lavori Pubblici anche in considerazione di quanto statuito dall'ultimo periodo del comma 2-bis dell'art. 9 della L. 133/2014.

Distinti saluti


IL PRESIDENTE
(Ing. Alfonso Marcozzi)